

*Università degli Studi di Verona - Facoltà di Scienze Motorie*  
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE  
**CORSO DI FONDAMENTI DI DIRITTO**

## **INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO**

(APPUNTI PER AREE SEMANTICHE)

### ***Diritto***

In senso oggettivo, e non quindi in relazione al singolo soggetto (diritto soggettivo), il termine viene generalmente utilizzato per indicare l'insieme delle norme giuridiche che compongono un ordinamento giuridico fondamentale; differenziandosi poi a seconda delle varie materie oggetto della disciplina normativa (si distingue, ad esempio, tra diritto di famiglia e diritto societario, tra diritto processuale e diritto commerciale).

### ***Diritto naturale***

Il diritto naturale è stato oggetto di elaborazione dottrinale e filosofica sin dall'antichità, dando vita ad una quanto mai variegata corrente di pensiero, definita, in un'accezione più ristretta a partire del XVII sec., "giusnaturalismo".

Tentando di ridurre ad un'estrema sintesi, inevitabilmente approssimativa, le diverse concezioni che nel tempo e nei luoghi si sono formate a riguardo, si evidenzia come il termine diritto naturale sia stato per lo più utilizzato al fine di indicare un insieme di regole conformate alla "giustizia", sì che soltanto queste debbano valere come norme giuridiche o quantomeno soltanto queste compongano un diritto più elevato, coincidente con l'idea stessa di giustizia, che funga da riferimento per tutte le altre norme giuridiche.

Nell'ottica quindi di un possibile discernimento tra norme naturali o meno, si è giunti a distinguere tra diritto naturale e diritto "positivo", quest'ultimo inteso come diritto "posto" (dal participio passato di *ponere*), frutto dell'attività legislativa degli uomini e alla base di ogni ordinamento giuridico. Detto diritto è vincolante in quanto creato attraverso determinate procedure e reso imperativo dall'autorità che lo ha emanato, ma ciononostante può evidentemente divergere nei contenuti da un presupposto diritto naturale e qualificarsi pertanto come ingiusto, sotto un profilo assoluto o morale.

La ricerca delle norme giuste si è diretta di volta in volta in varie direzioni, quali la "natura umana" (scuola stoica, III sec. a.C.), la "ragione" (la *recta ratio* di Cicerone, I sec. a.C.) o il "verbo divino": per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, basti pensare, per il cristianesimo, alla dottrina di San Tommaso (XIII sec.); ma particolarmente significativi, per comprendere ancor oggi le connessioni tra diritto ed etica collettiva, risultano quegli ordinamenti giuridici basati proprio sul diritto divino, come quello ebraico o quello islamico, che traggono le norme giuridiche

dalle Sacre Scritture e dove l'attività della giurisprudenza assume quindi i connotati della rivelazione divina.

### ***Diritto privato***

Branca del diritto che regola i rapporti giuridici fra soggetti privati o anche rapporti ai quali partecipi un soggetto pubblico, (diversamente da quanto accade nell'area disciplinata dal diritto pubblico) in condizioni di sostanziale parità, senza avvalersi quindi della propria autorità.

Del diritto privato fanno parte sia il diritto commerciale che il diritto civile. Il suo nucleo fondamentale è contenuto nel codice civile del 1942 (fonte di rango primario), al quale si aggiungono numerose leggi promulgate per disciplinare materie specifiche, dette appunto "leggi complementari".

### ***Diritto pubblico***

È quella parte del diritto che disciplina i rapporti nei quali almeno uno dei soggetti sia rappresentato dallo Stato o da un altro ente pubblico, a condizione che si tratti di rapporti nei quali il soggetto pubblico non agisce in posizione paritaria, come un qualsiasi soggetto privato, bensì come autorità. Si distingue pertanto dal diritto privato e tale distinzione (che risale ai giuristi dell'antica Roma) è esaustiva, nel senso che tutte le norme del diritto statale sono ripartite tra questi due rami fondamentali.

Rientrano nel diritto pubblico il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto penale, la procedura penale e il diritto processuale civile.

### ***Ordinamento giuridico***

È l'insieme di tutte le norme di un gruppo sociale (caratterizzato quindi da plurisoggettività) organizzato in maniera stabile. Con tale termine si indica principalmente l'ordinamento statale, costituito dalle regole prodotte dalle sue fonti del diritto e dai principi generali, in quanto il solo gruppo sociale indipendente su un territorio, dotato quindi di una reale autonomia, è quello organizzato nella forma di Stato; cosicché l'ordinamento statale viene anche definito come ordinamento giuridico superiore, rispetto al quale eventuali altri ordinamenti (ad esempio, l'ordinamento giuridico sportivo) si trovano in posizione subordinata, non potendo le loro norme contrastare con quelle dello Stato.

L'ordinamento giuridico è concepito come un sistema coerente ed unitario, con la conseguenza che ogni conflitto fra norme diverse è solo apparente e può essere risolto all'interno dello stesso sistema. Questa concezione, peraltro, sta anche alla base della interpretazione sistematica, nonché del metodo di applicazione analogico, con il quale il giudice risolve i casi privi di una specifica previsione normativa.

**Dottrina**

È l'insieme delle opinioni degli esperti di diritto (in larga misura appartenenti al mondo accademico), riguardanti sia l'interpretazione delle norme, sia possibili modifiche legislative.

Si parla sovente anche di "prevalente dottrina" per riferirsi all'indirizzo seguito su una determinata questione giuridica dalla maggior parte dei giuristi.

La dottrina non costituisce, come è ovvio, una vera fonte del diritto; tuttavia essa contribuisce a determinare le scelte della giurisprudenza, sia perché i giudici si formano nelle Università, sia perché, in qualche caso, le tesi difensive degli avvocati finiscono per essere accolte in Cassazione e contribuiscono in tal modo a mutare l'opinione giurisprudenziale. Inoltre, la dottrina può influire anche sulle scelte del legislatore, se si considera in particolare che il Governo, in sede di redazione di un decreto legislativo, si avvale della collaborazione di esperti del diritto.

**Giurisprudenza**

Con questo termine anticamente si indicava la scienza giuridica (significato che è stato conservato nella denominazione della facoltà universitaria dove si insegna il diritto), mentre oggi esso designa il complesso delle decisioni emesse dai giudici, in primo luogo le sentenze. Si dice, inoltre, che una singola sentenza può "fare giurisprudenza", quando si ritiene che possa incidere notevolmente sulle decisioni future.

In Italia, come in tutti gli ordinamenti di *civil law*, la giurisprudenza non ha valore di fonte del diritto in senso formale, nel senso che non è idonea a introdurre nuove norme giuridiche né ad abrogare quelle già esistenti, non avendo la sentenza, a differenza di quanto avviene nei paesi di *common law*, alcun effetto vincolante sulle decisioni future dello stesso o di altri giudici: non può infatti avere efficacia generale e astratta una decisione adottata da un organo che non esprime la sovranità popolare. Va infatti tenuto presente che i giudici in Italia, a differenza che nei paesi di *common law*, non sono eletti dai cittadini, ma nominati in seguito a pubblico concorso (art. 106 c. 1 Cost.).

Sul piano sostanziale, tuttavia, è innegabile che anche in Italia, come negli altri paesi di *civil law*, la giurisprudenza, specie quella delle magistrature superiori (la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale), concorre alla formazione dell'ordinamento giuridico, come è testimoniato dall'importanza crescente delle raccolte giurisprudenziali; né potrebbe essere diversamente, numerose essendo infatti le lacune dell'ordinamento, sia perché non è possibile per il legislatore prefigurare tutti i possibili casi della vita consociata che richiedano una disciplina normativa, sia perché la lettera della legge si presta a varie interpretazioni. Va inoltre osservato che i giudici inferiori normalmente sono indotti a seguire le decisioni della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato, poiché le loro sentenze, se impugnate, possono poi essere riformate da questi giudici superiori.

### **Norma giuridica**

È una regola di condotta caratterizzata da coercitività, ossia dalla previsione, per il caso della sua violazione, di una sanzione predeterminata della legge e assistita dall'apparato statale. Esiste, infatti, un ambito di rapporti che coinvolgono interessi considerati degni di una particolare tutela; tali interessi vengono allora "pubblicizzati", nel senso che è predisposto un sistema di norme la cui osservanza è garantita da un apparato (lo Stato) il quale, in via esclusiva, può anche fare uso della forza per imporne il rispetto.

Dalle norme giuridiche vanno tenute distinte le cosiddette "norme sociali" che, sebbene siano spesso spontaneamente osservate, non hanno carattere giuridico in quanto non sono assistite da un meccanismo sanzionatorio predisposto dall'apparato statale e, anzi, sono tollerate solo in quanto non confliggano con l'ordinamento giuridico dello Stato. Contravvenire alla regola di rispondere al saluto, ad esempio, ha una riprovazione soltanto sul piano morale.

La giuridicità della norma, peraltro, non si esaurisce nel carattere della coercitività, che caratterizza altri provvedimenti statali oltre quelli normativi, come le sentenze dei giudici ed i provvedimenti della Pubblica Amministrazione. Da questi ultimi la norma si distingue, perché essa è dotata anche di generalità, essendo rivolta a tutti i consociati o, più esattamente, a tutti coloro che si trovano in una determinata situazione (ad esempio, la disciplina data dalla legge in materia di lavoro agricolo può non interessare affatto chi svolge un'altra attività, ma è potenzialmente applicabile a tutti i cittadini), nonché di astrattezza, in quanto le norme giuridiche sono destinate a disciplinare situazioni indefinitamente ripetibili nel tempo, configurando la propria applicazione nelle ipotesi previste dalla fattispecie astratta. Diversamente dalla norma, la sentenza e il provvedimento amministrativo decidono invece sull'assetto di una situazione concreta e riguardano soggetti determinati.

### **Fattispecie**

Dal latino *facti species* ("immagine del fatto"), rappresenta un accadimento, al verificarsi del quale la norma prevede una determinata conseguenza giuridica.

Questa ipotesi, tratteggiata attraverso le parole della disposizione, viene anche definita fattispecie "astratta" (ad esempio quella descritta dall'art. 2047 c.c.: "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere..."), contrapposta alla fattispecie "concreta", ovvero sia il fatto materiale (rientrante nella più generale categoria dei fatti giuridici) che realmente si è verificato (ad esempio il danno X che Tizio, persona incapace di intendere e di volere, ha cagionato a Caio). La corrispondenza tra l'accadimento reale e quello previsto dalla norma, cioè tra la fattispecie concreta e quella astratta, costituisce il presupposto necessario per l'applicazione della norma nel caso specifico e si verifica grazie all'interpretazione del testo legislativo.

### **Interpretazione**

Generalmente, la norma giuridica che disciplina un determinato evento giuridicamente rilevante presenta una pluralità di possibili significati, così che di fronte ad un caso concreto si rende necessario stabilire quale, fra di essi, debba prevalere, ai fini dell'applicazione della norma. L'interpretazione è quindi la verifica del significato della norma in relazione alla fattispecie concreta, che assume un'importanza particolare quando viene svolta in astratto dalla dottrina e, ancor più, quando, nell'ipotesi di una controversia, fonda la decisione del giudice.

Del problema si occupa l'art. 12 prel., il quale dispone in primo luogo che la legge, qualora sia in grado di disciplinare compiutamente il caso concreto, vada interpretata alla lettera, in modo però che ne risulti un significato logico, tenendo conto della connessione di tutte le parole utilizzate nel testo; se nonostante ciò il significato rimane invece oscuro, l'interprete deve fare allora riferimento all'intenzione del legislatore, cioè alla sua volontà, intesa non tanto in senso storico, bensì come scopo attuale (*ratio legis*) prefisso dalla norma (cosiddetta interpretazione "teleologica"). A tal proposito, l'interprete deve fare anche riferimento ad eventuali altre norme emanate sul medesimo argomento, sia precedenti che successive a quella da applicare, così da comprendere bene il contesto complessivo e procedere quindi ad un'interpretazione sistematica della norma specifica, collegata al significato delle altre norme.

L'interpretazione viene detta "estensiva" quando, al termine di queste operazioni intellettuali, si arriva a dare alla norma un significato più ampio di quello letterale (ad esempio, si può ritenere che un divieto di circolazione espresso dalla norma usando il termine "autoveicoli" possa valere anche per i motocicli); quando, invece, ad essa si dà un significato più ristretto, rendendolo più confacente alla presunta volontà del legislatore, si parla di interpretazione "restrittiva" (ad esempio, interpretando un divieto di circolazione in un parco riferito genericamente ai "veicoli" in modo tale da escludere i tricicli per bambini).

Talvolta accade, data l'inevitabile incompletezza dell'ordinamento giuridico, che l'interpretazione non sia sufficiente a risolvere il caso concreto, in quanto non vi sia una norma espressa che lo regoli. Risulterà perciò necessario applicare un'altra disposizione, che disciplina casi simili o materie analoghe, secondo il metodo appunto dell'analogia, da non confondersi con l'interpretazione estensiva.

Si parla infine di interpretazione "autentica" quando essa proviene dalla stessa autorità che ha emanato la norma, cioè dal legislatore, che chiarisce (retroattivamente) il senso delle parole usate in precedenza.

### **Analogia**

L'ordinamento giuridico è necessariamente incompleto, posto che non è possibile, per il legislatore, prefigurare tutti i possibili aspetti della vita sociale ed economica che richiedono una regolamentazione. Può dunque accadere che il giudice sia chiamato a risolvere una controversia senza potersi avvalere di una norma espressa, che disciplini quel determinato caso, non individuabile attraverso i consueti metodi di interpretazione. La legge (art. 12 c. 2 prel.) dispone

che in tali ipotesi si applichi allora la norma o le norme che regolano casi simili o materie analoghe (c.d. *analogia legis*) o, in mancanza, che si faccia riferimento ai principi generali dell'ordinamento (c.d. *analogia iuris*).

Nel diritto internazionale, un esempio classico di applicazione analogica è costituito dall'utilizzo per il trasporto aereo delle norme in materia di navigazione marittima.

L'obbligo per il giudice di fare ricorso in ogni caso a norme giuridiche (e non, per esempio, a principi di equità) costituisce negli ordinamenti europei continentali (regimi giuridici di *civil law*, diversi da quelli di tradizione anglosassone, detti di *common law*) un'eredità della Rivoluzione francese e si spiega con la volontà di riservare al Parlamento ogni attività normativa, escludendosi in tal modo che il giudice possa "creare" diritto.

L'applicazione analogica di norme non può operare nell'ambito del diritto penale, se non in favore (*favor rei*) dell'imputato (art. 14 prel.), in quanto in un ordinamento democratico, fondato sui principi di libertà e di responsabilità, un comportamento può essere punito solo se espressamente vietato da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto (art. 25 c. 2 Cost.; art. 1 c.p.). Per le stesse ragioni, l'interpretazione analogica è esclusa nell'ambito dei provvedimenti provvisoriamente limitativi della libertà personale, come l'arresto e il fermo (art. 13 Cost.).

Il ricorso all'analogia è altresì escluso quando si tratta di utilizzare norme che fanno eccezione a regole generali (legge eccezionale): se per casi simili tale eccezione non è stata normativamente prevista deve applicarsi la regola generale.

### **Retroattività**

È la capacità di una legge o di un'altra fonte di diritto di disporre anche per il passato, nel senso che le sue norme si applicano anche a fatti accaduti prima della sua entrata in vigore (c.d. efficacia *ex tunc*).

La retroattività è in generale vietata dalle disposizioni preliminari al codice civile (art. 11 prel.), ma, in virtù del principio di gerarchia delle fonti, un atto normativo di rango primario o superiore può contravvenire (attuando quindi una deroga) a questa regola, tranne in materia penale, dove l'irretroattività è sancita invece dalla stessa Costituzione (art. 25 c. 2 Cost.), traducendosi altrimenti la retroattività in una palese ingiustizia, laddove si condannasse qualcuno per un'azione divenuta criminale dopo essere stata commessa. Tale divieto, proprio per le motivazioni addotte, viene però interpretato in modo rigido soltanto con riguardo all'introduzione di norme sfavorevoli all'incriminato, permettendosi così la retroattività della legge penale più favorevole al reo (ad esempio, il d.lgs. n. 507/1999 ha disposto con effetto retroattivo la depenalizzazione di alcuni reati minori in diverse materie, come i reati in tema di assegni, tramutati in semplici sanzioni amministrative); salvo per le leggi eccezionali, nel senso di leggi emanate in situazioni anormali, o per le leggi temporanee, che restano cioè in vigore soltanto per un periodo di tempo circoscritto da esse determinato (art. 2 c. 4 c.p.): in tali casi, infatti, si applica esclusivamente la disposizione in vigore al tempo in cui è stato commesso il fatto,

secondo l'antico principio *tempus regit actum*, al fine di evitare che la disciplina introdotta per esigenze particolari venga preordinatamente elusa, in particolare con riguardo alla commissione di fatti allo scadere del termine di validità della legge temporanea o alla fine della situazione eccezionale.

Il principio di non retroattività delle norme (c.d. efficacia *ex nunc*) costituisce un principio generale dell'ordinamento e conseguentemente la legge deve essere interpretata, nel dubbio, come irretroattiva.

Si usa, inoltre, il termine retroattività, oltre che per le norme, anche con riferimento a qualunque atto giuridico la cui efficacia si estende all'indietro nel tempo rispetto al momento in cui esso è venuto ad esistere (ad esempio, in diritto privato, è retroattiva la condizione, poiché l'art. 1360 c.c. prevede che gli effetti del suo avveramento si producano dal momento della conclusione del contratto).

### **Efficacia**

È, in generale, la capacità di un atto giuridico di produrre i suoi effetti, cioè di incidere, modificandolo, sul "mondo giuridico" (ad esempio, quando viene concluso un contratto di vendita, valido e completo di tutti i suoi elementi essenziali, questo diventa efficace, facendo così nascere diritti e obblighi reciproci tra le parti, primariamente di consegna della cosa da parte del venditore e di pagamento del prezzo da parte dell'acquirente).

Tali effetti possono verificarsi con la sola esistenza dell'atto oppure essere limitati, nel loro sorgere o nel loro cessare, da determinati fatti ulteriori (come avviene in caso di condizione) ovvero dal semplice trascorrere del tempo (quando viene apposto un termine iniziale o finale). Per molti atti giuridici, peraltro, la legge subordina l'efficacia all'avvenuta comunicazione della loro esistenza ai diretti interessati (c.d. atto recettizio).

Con riferimento alle norme, si utilizza il termine efficacia per indicare la loro concreta capacità di produrre effetti, divenendo vincolanti ed imperative per i consociati. Si distingue a tal proposito tra efficacia nel tempo ed efficacia nello spazio.

Sotto il primo profilo, le norme divengono efficaci con la loro entrata in vigore, al termine del periodo di *vacatio legis* seguente la pubblicazione, normalmente pari a quindici giorni, e mantengono la loro efficacia nel futuro (ed anche rispetto ad eventi passati nel caso di retroattività) fino a quando non intervenga l'abrogazione (secondo il fenomeno della successione di leggi nel tempo), salvo che la legge stessa che le contiene non ponga invece un termine.

Per quanto riguarda invece l'ambito spaziale, l'efficacia delle norme corrisponde in genere al territorio su cui esercita le sue funzioni l'autorità che le ha emanate (ad esempio, il regolamento comunale spiega la sua efficacia solo sul territorio del Comune), anche se possono esservi delle norme destinate a valere soltanto su determinate parti del territorio (ad esempio, nel caso di leggi atte ad agevolare alcune zone particolarmente svantaggiate da un punto di vista idrico). Possono poi esserci delle norme che producono effetti al di fuori del territorio, relativamente ai propri cittadini (ultrattività); mentre esiste una specifica branca del diritto, il diritto

internazionale privato, che si occupa di risolvere le problematiche connesse all'applicazione delle norme in caso di rapporti che coinvolgano cittadini (cittadinanza) di Stati differenti, tenendo anche presente il territorio dove si verificano i fatti, coincidente o meno con quello di uno degli Stati ai quali i soggetti appartengono.

### **Emanazione**

Dal tardo latino *emanare* ("spandersi fuori"), indica la produzione di un atto giuridico da parte di un'autorità pubblica. Viene utilizzato con riguardo sia ad atti normativi (esprimendo quindi la funzione delle c.d. fonti di produzione del diritto) che a provvedimenti della Pubblica Amministrazione o dell'autorità giudiziaria.

### **Vacatio legis**

È il periodo di tempo che segue la pubblicazione di un atto normativo, durante il quale le norme pubblicate non sono ancora in vigore e, perciò, efficaci e vincolanti. Tale periodo, che permette quindi ai cittadini di venire a conoscenza delle nuove norme e di regolarsi di conseguenza, è normalmente pari a quindici giorni (art. 73 c. 3 Cost.; art. 10 prel.), ma può di volta in volta essere aumentato o diminuito attraverso l'espressa previsione di una fonte almeno primaria, a seconda delle esigenze. Il decreto legge, ad esempio, essendo caratterizzato dall'urgenza, entra solitamente in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

### **Vigenza**

Corrisponde all'espressione "essere in vigore" (dal latino *vigere*: "avere forza") e si usa per indicare da un punto di vista temporale la piena validità di un atto giuridico. Ad esempio, l'art. 3 c. 3 d.l. n. 323/1993 prevede che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sospesa nel periodo di vigenza delle concessioni di cui all'art. 1 del medesimo decreto.

Il termine vigenza, in particolare, si usa con riguardo alle norme per riferirsi al periodo della loro efficacia giuridica, che sorge dopo la loro pubblicazione al termine del periodo di *vacatio legis* e si conclude con l'abrogazione.

### **Successione di leggi nel tempo**

Si intende, con tale espressione, l'avvicendamento in una determinata materia di norme contrastanti, sì che le più recenti, in base ad un criterio cronologico, sostituiscono le precedenti, secondo il fenomeno dell'abrogazione.

Il succedere delle norme pone problemi, specialmente in ambito processuale - e di particolare rilevanza in relazione alle leggi penali - in merito all'applicabilità delle norme nuove per la risoluzione di fatti avvenuti durante il tempo in cui non erano ancora efficaci, secondo il generale principio della irretroattività.



### **Abrogazione**

È l'effetto caducante prodotto su una norma da parte di un'altra norma, successiva alla prima, che disciplina la stessa materia.

Comporta quindi il venir meno della norma precedente e viene detta abrogazione "espressa" quando è dichiarata esplicitamente dalla nuova norma, "tacita" quando si produce per incompatibilità tra le vecchie e le nuove disposizioni (art. 15 prel.). In mancanza di abrogazione espressa, peraltro, sorgono spesso problemi di interpretazione, in quanto il criterio che fa riferimento all'incompatibilità fra normative diverse è piuttosto incerto. Ciononostante, in Italia si ricorre di rado all'abrogazione espressa (che impone al legislatore una notevole mole di lavoro), con il risultato che molte materie (specie in ambito amministrativo) sono disciplinate da una pletora di norme, spesso di difficile coordinamento.

Si ha abrogazione (espressa) anche quando ha esito favorevole la votazione sul *referendum* abrogativo (art. 75 Cost.). Non costituisce invece un'ipotesi di abrogazione l'annullamento delle leggi (o di parte di esse) ad opera della Corte costituzionale, quando essa verifichi che si tratta di norme illegittime, perché, a differenza delle ipotesi di abrogazione vera e propria, non rimane nella disponibilità del Parlamento l'approvazione di una legge che riproduca la norma o le norme dichiarate incostituzionali dalla Corte. Si distingue inoltre dall'abrogazione la deroga.

### **Deroga**

È l'abrogazione soltanto parziale di una normativa precedente da parte di una legge successiva, dettando per un determinato ambito, fattuale o temporale, una disciplina differente da quella stabilita in generale, che rimane in vigore per tutti i casi che non rientrano in tale ambito. Si ha un caso di deroga, ad esempio, qualora una legge disponga la vendita di alcuni beni demaniali, contravvenendo alla regola generale di inalienabilità contenuta nell'art. 823 c.c..

Le leggi derogatorie rientrano tra quelle definite "eccezionali" dall'art. 14 prel., che vieta per esse la possibilità di estensione del loro campo di applicazione attraverso l'analogia.

### **Fonte del diritto**

È qualsiasi fatto produttivo di norme. La fonte del diritto può essere un atto giuridico, se rileva l'elemento della volontà, nel senso che esso produce effetto in quanto questo sia desiderato dal soggetto che lo pone in essere, e in tal senso sono "fonti-atto" la legge e gli altri atti normativi posti in essere dallo Stato o dagli altri enti che ne abbiano il potere, come la Regione; oppure la fonte può essere un fatto in senso stretto, se consiste in un comportamento che rileva sotto il solo profilo oggettivo, senza che la volontà dell'agente abbia alcuna incidenza sugli effetti normativi di tale comportamento, come avviene, in particolare, per la consuetudine.

In Italia, come in tutti gli ordinamenti democratici, le fonti sono organizzate secondo un criterio gerarchico, in base al quale fra due norme provenienti da fonti diverse prevale in caso di contrasto quella posta in essere dalla fonte di grado superiore; mentre nell'ipotesi che le fonti

siano di pari grado la prevalenza deve essere accordata a quella successiva in ordine di tempo. Si distingue a tal fine (in ordine decrescente di importanza gerarchica) tra:

- fonti super-primarie: la Costituzione e le leggi costituzionali;
- fonti primarie: le leggi (ordinarie) e gli altri atti aventi "forza di legge" (leggi regionali, decreti legislativi e decreti legge), i regolamenti degli organi costituzionali, gli atti normativi della CE (direttive e regolamenti, peraltro con posizione di preminenza sulle altre fonti primarie), i *referendum* abrogativi e, sostanzialmente, anche i contratti collettivi di lavoro;
- fonti secondarie: i regolamenti del Governo e quelli delle Giunte regionali, nonché, in posizione subordinata, i regolamenti dei singoli ministri, le ordinanze e gli statuti degli enti minori;
- consuetudini.

### **Legge**

È un atto normativo (cioè produttivo di norme giuridiche) di carattere primario nel piano delle fonti del diritto.

La legge statale (c.d. legge ordinaria) viene approvata dal Parlamento su iniziativa dei soggetti o degli organi indicati dalla Costituzione; la legge regionale, sulle materie di competenza della Regione (come determinate, per le Regioni ad autonomia ordinaria, dall'art. 117 Cost.), viene invece approvata dal Consiglio regionale.

Oltre alla legge in senso stretto, hanno carattere primario anche altre fonti statali del diritto, quali il decreto legge ed il decreto legislativo, che vengono infatti indicate come atti aventi forza di legge (ad esempio, dall'art. 75 Cost., che ammette il referendum popolare diretto all'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge).

Il termine "legge", peraltro, viene sovente adoperato in senso lato (anche dalla Costituzione), per indicare tutte le norme di rango primario (ad esempio, nell'art. 97 Cost., in base al quale i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge). Si utilizza, a tal fine, anche il termine "legislatore", che letteralmente indica l'organo che ha approvato il testo di legge.

Nel linguaggio comune, inoltre, viene correntemente usato il termine legge come sinonimo di diritto, riferendosi perciò a tutte le fonti di produzione del diritto.

### **Legge eccezionale**

Viene definita eccezionale una legge, intesa in senso ampio come fonte di produzione di norme giuridiche, che ponga una disciplina che fa eccezione a regole di carattere generale. Le norme in essa contenute non possono essere utilizzate, attraverso il metodo dell'analogia, al di fuori dei casi e dei tempi considerati da tale legge (art. 14 prel.). Può trattarsi di una legge in senso proprio derogatoria, dettando una disciplina antinamica rispetto a quella generale (ad esempio, una legge che faccia esenti le forze di polizia dall'uso dei dispositivi di sicurezza nella circolazione stradale), oppure di una legge le cui norme si inseriscono nell'ordinamento giuridico in un

rapporto di *genus ad speciem* con una disciplina di carattere generale, andando a regolare in modo specifico alcune ipotesi particolari (ad esempio, la legge n.15 del 1980 che ha previsto delle pene più severe reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

Il termine legge eccezionale viene impiegato anche per indicare una legge emanata in situazioni di anormalità, quali guerre, terremoti, epidemie, al fine di far fronte ad esigenze contingenti, la cui distinzione rileva specialmente in ambito penale.

### **Riserva di legge**

È la previsione da parte di una norma costituzionale della necessità di intervenire con fonti di rango primario per disciplinare alcune materie, che per lo più coinvolgono direttamente diritti della persona e rispetto alle quali, quindi, deve esservi a monte una decisione del Parlamento, quale rappresentante della sovranità popolare. Talvolta la Costituzione non si limita a riservare alla legge la disciplina della materia interessata, ma detta anche alcuni principi generali ai quali essa deve attenersi (c.d. riserva "rinforzata", ad es. l'art. 14 Cost.).

Si distingue fra riserva di legge assoluta e riserva di legge relativa: nel primo caso (ad es. l'art. 13 Cost.), la materia coperta da riserva deve essere disciplinata da una fonte di rango primario e non è ammessa alcuna integrazione ad opera di fonti secondarie, ad eccezione dei regolamenti esecutivi (che non incidono sulla sostanza della disciplina); nel secondo caso (ad es. l'art. 97 Cost.), è richiesta solo la disciplina di carattere generale da parte di una fonte primaria e vengono quindi ammessi anche regolamenti, di tipo attuativo.

Ipotesi diversa è infine la c.d. riserva costituzionale, quando cioè la Costituzione riserva una materia addirittura alla legge costituzionale (ad es. l'art. 71 Cost.)

### **Fatto giuridico**

È qualsiasi evento, naturale o umano, produttivo di conseguenze giuridiche. Esso in particolare costituisce, modifica o estingue posizioni giuridiche, in rapporto alla situazione concreta sulla quale l'evento medesimo va a incidere. Non è, ad esempio, giuridicamente rilevante il fatto che io vada a fare una gita in bicicletta, mentre si è in presenza di un fatto giuridico se io investo qualcuno con la mia bicicletta.

Quando il fatto è compiuto dall'uomo, si distingue a seconda che vi sia o meno la volontà del soggetto che lo compie rispetto alla produzione degli effetti giuridici conseguenti. Può cioè trattarsi di un fatto giuridico in senso stretto, alla stregua di un accadimento naturale; ma può anche trattarsi di un **atto giuridico**, ossia di un comportamento cosciente e volontario (ad esempio, nel caso del contratto (art. 1321 c.c.) la partecipazione psicologica è essenziale, nel senso che, se manca la volontà di obbligarsi, il contratto, pure formalmente stipulato, è privo di effetti). Esiste anche un'ipotesi intermedia: è il caso, in particolare, del fatto illecito (art. 2043 c.c.), cioè un fatto nel quale rileva la partecipazione psicologica dell'agente, in quanto si richiede

che il comportamento sia doloso (cioè compiuto intenzionalmente) o almeno colposo (cioè frutto di imprudenza, negligenza o imperizia), altrimenti non si producono i suoi effetti tipici.

La distinzione fra categorie di fatti giuridici rileva, in particolare, sotto il profilo della capacità richiesta al soggetto: trattandosi di atti giuridici, infatti, occorre che questi abbia capacità di agire, mentre in relazione ai fatti umani (come i fatti illeciti) è sufficiente la capacità naturale.

### **Rapporto giuridico**

È un rapporto fra due o più soggetti che rileva per l'ordinamento giuridico in quanto idoneo a produrre effetti regolati dal diritto, all'interno del quale è possibile distinguere almeno una posizione giuridica attiva ed una passiva. Un'ipotesi importante è rappresentata dall'obbligazione, che è un rapporto nel quale un soggetto passivo, ha l'obbligo di eseguire una certa prestazione in favore di un soggetto attivo.

Esistono inoltre dei rapporti giuridici complessi, che comprendono molteplici posizioni giuridiche, contemporaneamente favorevoli e sfavorevoli, come ad accade in molti rapporti contrattuali (ad esempio, nel contratto di appalto, il rapporto esistente tra appaltatore ed appaltante, entrambi portatori di diritti e obblighi reciproci).

### **Posizione giuridica (o situazione giuridica)**

Un soggetto è normalmente titolare di molteplici posizioni giuridiche. Con questo termine si indicano tutte le attribuzioni che possono fare capo ad un soggetto nei rapporti con altri soggetti, che corrispondono quindi alle loro possibili relazioni in relazione a determinati beni.

Si distingue fra posizioni di vantaggio (dette anche posizioni "attive") e posizioni di svantaggio (dette anche "passive"): le prime ricomprendono il diritto soggettivo, il diritto potestativo, il potere, la potestà, la facoltà, l'interesse legittimo e l'aspettativa; delle seconde fanno parte l'obbligo, il dovere, la soggezione e l'onere.

### **Diritto soggettivo**

Così chiamato per distinguerlo dal diritto in senso oggettivo (che è l'insieme delle norme giuridiche e coincide quindi con l'ordinamento giuridico), può essere definito come un interesse che il diritto oggettivo ritiene meritevole di protezione. Dire che A ha un diritto su un certo bene significa dire che il suo interesse su quel bene è tutelato: se B impedirà od ostacolerà il godimento del bene (cioè l'esercizio del diritto) A potrà rivolgersi al giudice ed ottenere così la cessazione del comportamento lesivo di B.

Talvolta l'oggetto del diritto non è propriamente un bene (una cosa suscettibile di appropriazione) ma un comportamento. Così, ad esempio, se un imprenditore assume un dipendente, il suo diritto avrà ad oggetto una prestazione lavorativa. La distinzione non è priva di conseguenze: se, infatti, il diritto ha ad oggetto una cosa, il suo semplice esercizio attraverso l'utilizzo della cosa determina la soddisfazione dell'interesse protetto dalla norma; se, invece, oggetto del diritto è un comportamento, allora è necessaria la collaborazione di un altro

soggetto, ossia di quel soggetto che è tenuto a quel comportamento, senza il quale il diritto rimane insoddisfatto.

I diritti aventi ad oggetto una prestazione impongono dunque una posizione passiva ad un soggetto determinato (l'obbligo di tenere un certo comportamento), mentre a quelli aventi ad oggetto una cosa corrisponde invece una molteplicità di posizioni passive, poste in capo a tutti i consociati, che non consistono nell'obbligo a tenere un certo comportamento, ma nel divieto di perturbare l'esercizio del diritto.

I diritti soggettivi possono essere ripartiti in due grandi categorie: diritti assoluti e diritti relativi. I primi possono essere fatti valere nei confronti di tutti ("erga omnes"); i secondi soltanto nei confronti di un soggetto determinato, detto debitore. Ad esempio, il diritto del proprietario di un'automobile comporta che nessuno possa interferire nel suo godimento (il diritto di proprietà è infatti un diritto assoluto). Al contrario, il diritto del negoziante a ricevere il prezzo della cosa venduta è opponibile soltanto all'acquirente ed egli non potrebbe pretendere di farsi pagare da qualcun altro.

Si utilizza in tal senso il concetto di rapporto giuridico, che è un rapporto tra due soggetti disciplinato dall'ordinamento, il quale individua una parte attiva e una parte passiva, laddove la prima può pretendere dalla seconda un certo comportamento, eventualmente facendo ricorso al giudice. La parte attiva è quindi titolare di un interesse giuridicamente tutelato, ossia un diritto soggettivo, mentre la parte passiva ha un obbligo (se la parte attiva ha un diritto relativo) o un dovere (se la parte attiva ha un diritto assoluto). L'obbligo è molto più specifico del dovere, perché incombe su un soggetto determinato (il debitore), mentre il dovere grava sulla generalità dei consociati e consiste esclusivamente nel divieto di perturbare l'esercizio dell'altrui diritto assoluto.

### **Prescrizione**

È l'estinzione del diritto in seguito al suo mancato esercizio da parte del titolare, perdurato per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Si giustifica nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici: se il titolare di un diritto trascura di esercitarlo per un certo numero di anni, si deve poter presumere che egli ha inteso rinunciarvi, lasciando gli altri definitivamente liberi di comportarsi come se quel diritto non esistesse.

La disciplina della prescrizione, essendo posta nell'interesse pubblico, è dettata da norme imperative ed è quindi inderogabile, nel senso che le parti non possono prevedere nel contratto un periodo più lungo di quello previsto dalla legge (art. 2936 c.c.); non è nemmeno consentita la rinuncia alla prescrizione fatta dal debitore mentre è in corso il termine di prescrizione (art. 2937 c.c.). Lo stesso debitore, per altro verso, rimane libero di pagare ugualmente, anche se tale termine è spirato, dal momento che i debiti prescritti costituiscono un'ipotesi di obbligazione naturale e quindi, una volta effettuato il pagamento, non se ne può che chiedere la restituzione facendo valere l'avvenuta prescrizione. La prescrizione, inoltre, non è rilevabile d'ufficio dal giudice in sede processuale, al pari della decadenza.

La prescrizione può essere soggetta ad interruzione e a sospensione: la prima fa decorrere il termine prescrittivo dal momento in cui si verifica, annullando il periodo precedente (artt. 2941-2942 c.c.); la seconda produce una sorta di parentesi temporale, chiusa la quale il termine riprende a decorrere computando il tempo già decorso prima della sospensione stessa (artt. 2943-2945 c.c.). Si ha interruzione quando il titolare del diritto compie un qualsiasi atto di esercizio dello stesso; si ha sospensione per effetto della presenza di particolari rapporti fra le parti, come quelli esistenti tra i coniugi o tra i genitori e i figli oppure di determinate condizioni in cui si trovino i titolari del diritto, come accade con riguardo ad un minore per il tempo in cui non ha un rappresentante legale.

Quanto alla durata del termine, la prescrizione ordinaria è di dieci anni (art. 2946 c.c.), ma sono previste prescrizioni più brevi, tra cui, in particolare, quella stabilita per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, pari a cinque anni (art. 2947 c.c.), e quelle relative ai rapporti commerciali e professionali (artt. 2948 ss. c.c.). Si prescrive, inoltre, in due anni il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie (art. 2947 c. 2 c.c.).

Non sempre, infine, interviene la prescrizione, esistendo infatti alcune posizioni giuridiche fondamentali imprescrivibili, come il diritto di proprietà, il rapporto di filiazione o l'azione di nullità.

### **Decadenza**

Con riferimento al diritto privato, la decadenza è l'estinzione del diritto provocata dal suo mancato esercizio entro un certo tempo, che, a differenza dalla prescrizione, si caratterizza per essere relativamente breve. Mentre nella prescrizione, infatti, si ritiene che la perdurata inerzia del titolare debba valere quale abbandono definitivo della posizione giuridica favorevole, nel caso della decadenza viene invece previsto, dalla legge oppure dalle parti in base ad uno specifico accordo, un onere di esercizio tempestivo del diritto, entro un determinato termine trascorso il quale l'ordinamento giuridico non riconosce più mezzi di tutela al titolare per fare valere il proprio diritto. Ad esempio, l'art. 1495 c.c. prevede che il compratore decade dal diritto alla garanzia del venditore per i vizi della cosa venduta se non denuncia a questi i vizi entro otto giorni dalla loro scoperta.

Al pari della prescrizione, la decadenza non può, di regola, essere rilevata d'ufficio dal giudice.

### **Capacità giuridica**

È l'attitudine ad essere titolari di rapporti giuridici e quindi di posizioni giuridiche, attive e passive. In primo luogo hanno capacità giuridica gli uomini: essa dunque si acquista alla nascita e perdura fino alla morte (art. 1 c.c.). Tuttavia anche il concepito ha una limitata capacità giuridica (art. 1 c. 2 c.c.). Hanno poi capacità giuridica gli enti, sia pubblici sia privati (es. società commerciali, associazioni), a prescindere dalla circostanza che venga ad essi attribuita personalità giuridica.

**Capacità di agire**

Rappresenta la possibilità di compiere legittimamente atti giuridici (ad esempio, la partecipazione alla costituzione di una società commerciale) e quindi di acquistare e modificare posizioni giuridiche (nell'esempio, la qualità di socio). Dato che presuppone la capacità di provvedere ai propri interessi, ovvero di avere una volontà consapevole, la capacità di agire si acquista soltanto con la maggiore età, al compimento del diciottesimo anno (art. 2 c.c.). Sono privi, in tutto o in parte, della capacità di agire, oltre ai minori, anche gli interdetti.

In caso di incapacità gli eventuali atti giuridici compiuti sono annullabili su richiesta dei soggetti interessati.

**Capacità naturale**

È la capacità di intendere e di volere al momento del compimento di un atto giuridico (art. 428 c.c.). La capacità naturale va tenuta distinta dalla capacità di agire: l'incapace naturale è un adulto non interdetto che nel momento di compiere un atto giuridico (ad esempio un contratto) non è consapevole degli effetti che questo produce. Può trattarsi di una persona menomata mentalmente per la quale non è stata disposta l'interdizione ovvero sana di mente ma momentaneamente incapace, ad esempio perché sotto *choc*.

Anche l'incapacità naturale, come l'incapacità di agire, determina l'annullabilità di eventuali accordi stipulati; tuttavia per ottenere l'annullamento occorre in questo caso provare non solo detta incapacità ma anche che essa ha provocato un grave pregiudizio per l'incapace naturale e che l'altro contraente era in malafede, e cioè si era reso conto dell'altrui stato di incapacità, approfittandone (art. 428 c.2 c.c.). La differenza fra le due ipotesi si spiega agevolmente se si considera che nel primo caso (incapacità legale) è predisposto un regime di pubblicità a tutela dei terzi contraenti, i quali possono verificare se hanno a che fare con un minore (chiedendo un documento di identità o consultando il registro dello stato civile, tenuto presso gli uffici del Comune) o con un interdetto (le sentenze, anche quelle di interdizione, sono depositate nella cancelleria del Tribunale ed accessibili a tutti; inoltre anche l'interdizione viene iscritta nel registro dello stato civile). Nell'ipotesi di incapacità naturale invece la controparte, per quanto diligente, potrebbe non rendersi conto di aver a che fare con un incapace e in tal caso l'annullamento del contratto sarebbe per essa ingiustificatamente pregiudizievole.

**Minore età**

La persona che non ha compiuto 18 anni è priva della capacità di agire e quindi può compiere validamente solo atti che rilevano come fatti giuridici in senso stretto: così, ad esempio, è efficace il pagamento del proprio debito da parte del minore (art. 1191 c.c.), dal momento che l'adempimento non richiede capacità di agire poiché non produce l'assunzione di obblighi nuovi ma, al contrario, ne estingue di vecchi. Inoltre il minore, se ha una certa maturità, può compiere validamente atti giuridici in nome altrui, in quanto per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla

natura e al contenuto dell'atto medesimo, sempre che, naturalmente, sia legalmente capace il rappresentato (art. 1389 c.c.). Ciò spiega, fra l'altro, perché mai siano validi i contratti conclusi dal minore quando, ad esempio, compera un quaderno o il pane o un gelato: in tali casi, si presume che il minore agisca in rappresentanza dei genitori, che quindi acquisteranno i diritti nascenti dal contratto (ad esempio, il diritto di garanzia per gli eventuali vizi della cosa acquistata ai sensi dell'art. 1490 c.c.) e gli obblighi corrispettivi (ad esempio il pagamento del prezzo, quando l'acquisto sia stato fatto "sulla parola"). Tale presunzione, tuttavia, opera soltanto quando si tratti di contratti di scarso valore; diversamente, occorrerà che il minore sia munito di regolare procura.

Il fatto che il minore non possa, in generale, compiere atti giuridici non significa che non possa acquistare diritti: egli infatti può, in primo luogo, essere il beneficiario di una donazione o di un lascito ereditario; ma soprattutto può, come qualsiasi altro, acquistare diritti in seguito a regolare contratto grazie all'istituto della rappresentanza legale, in base al quale al minore sono imputati gli effetti degli atti compiuti, in suo nome, dai genitori o, in mancanza, dal tutore nominato dal giudice (artt. 320 e 321 c.c.).

Nei due casi, peraltro, i poteri di rappresentanza non sono gli stessi, dovendo i genitori ottenere la preventiva autorizzazione del giudice soltanto per compiere gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio costituire un'ipoteca sui beni del minore), a differenza del tutore, che deve invece chiedere l'autorizzazione per tutti gli atti di una certa importanza (anche se di ordinaria amministrazione). Naturalmente, né i genitori né il tutore possono compiere per il minore gli atti personali, come il matrimonio, il testamento, il riconoscimento del figlio naturale.

### **Interdizione**

Quando un maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, perché stabilmente incapace di intendere e di volere, il coniuge o un parente o il Pubblico Ministero (nell'interesse dell'incapace, quando non ha parenti che si interessino a lui) possono chiedere al Tribunale che venga interdetto (artt. 414 e 417 c.c.) .

La sentenza di interdizione priva il soggetto della capacità di agire, rendendo annullabili gli atti da lui compiuti, esattamente come se fosse un minore. Si parla in tal caso di interdizione giudiziale, per distinguerla dalla interdizione legale che è prevista quale effetto automatico della condanna all'ergastolo o alla reclusione per almeno cinque anni.

Come il minore, l'interdetto è rappresentato da un tutore, che è nominato dal giudice all'atto stesso della sentenza di interdizione.

### **Rappresentanza**

Con tale termine si indica sia il meccanismo giuridico che permette la sostituzione di un soggetto ad un altro nella dichiarazione della volontà, sia il relativo potere, in forza del quale un soggetto agisce "per conto" e "in nome" di un altro (art. 1388 c.c.).



Si tratta di due aspetti distinti, che rilevano soprattutto in ambito contrattuale, essendo invece inammissibile la rappresentanza per alcuni atti di stretto carattere personale (come il testamento): l'agire per conto di un altro significa infatti semplicemente compiere atti giuridici (atto giuridico) nell'interesse di quello (ad esempio, se vado in edicola a comprare un giornale per il vicino di casa ammalato) e non presuppone la rappresentanza; l'agire, oltre che per conto, anche in nome altrui significa invece spenderne il nome, ossia informare la controparte del contratto della circostanza che lo si sta concludendo per conto di un altro e che i suoi effetti si produrranno non già nella sfera del rappresentante, ma in quella del rappresentato (ad esempio, se acquisto un appartamento su incarico di un amico residente all'estero, intestandolo a lui). In altri termini, mentre l'agire "per conto" attiene solo al rapporto tra rappresentante e rappresentato, l'agire "in nome" attiene anche ai rapporti fra quest'ultimo e i terzo contraenti.

La nomina di un rappresentante attraverso un apposito atto, chiamato procura, con il quale il rappresentato, conferendo al rappresentante i relativi poteri, si assume preventivamente e in modo certo gli effetti dei contratti da quest'ultimo stipulati per suo conto è un atto facoltativo: si parla infatti in questo caso di rappresentanza "volontaria". Ma, talvolta, l'esistenza di un soggetto con poteri di rappresentanza è invece necessaria: è il caso, ad esempio, delle persone giuridiche, che non potrebbero altrimenti compiere materialmente gli atti giuridici che li riguardano. La scelta del rappresentante, detto "rappresentante legale" dell'ente, avviene allora contestualmente alla sua nomina alla carica sociale (amministratore, presidente etc.), alla quale il potere di rappresentanza è già stato conferito in via generale dallo statuto o dalla legge.

Esistono poi dei casi in cui il rappresentante, invece di essere scelto dal rappresentato, è individuato dalla legge o dal giudice: si ha perciò la "rappresentanza legale" in senso stretto (ad esempio, i genitori, che esercitano la potestà sui figli minori; il tutore del minore o dell'interdetto; il curatore del fallimento).

Per quanto attiene alla capacità di agire, affinché il contratto sia valido, è normalmente sufficiente la capacità naturale del rappresentante, mentre si richiede la capacità di agire del rappresentato, posto che gli effetti del contratto ricadono su di lui.

### **Ente**

È una organizzazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce capacità giuridica e quindi la possibilità di inserirsi nei rapporti giuridici come soggetto unico, distinto dalle persone fisiche che ne fanno parte, così come distinto è il suo patrimonio, anche se per gli enti privati può essere più o meno legato a quelli dei soci.

Gli enti possono essere appunto pubblici (lo Stato, le regioni, le province, i comuni, gli enti previdenziali etc.) oppure privati (associazioni, società, comitati, fondazioni etc.); ai primi è sempre attribuita personalità giuridica, mentre i secondi ne godono soltanto in seguito a un'attività ricognitiva da parte degli organismi pubblici preposti, se sussistono i requisiti richiesti dalla legge.

### **Personalità giuridica**

Le persone giuridiche sono complessi organizzati di persone e di beni, rivolti ad uno scopo preciso e ai quali la legge riconosce la qualifica di soggetto di diritto. Possono quindi essere titolari di propri diritti e propri obblighi, avere propri beni, una propria responsabilità e, più in generale, posizioni giuridiche proprie e un proprio patrimonio. La capacità delle persone giuridiche non è, peraltro, la stessa di cui godono le persone fisiche. Anche a prescindere dalla considerazione che certe attribuzioni sono esclusive della persona fisica (basti pensare ai diritti di famiglia), il problema riguarda la capacità di concludere contratti e, più in generale, la capacità di agire. Si deve tenere presente infatti che le persone giuridiche compiono atti giuridici e acquistano quindi, attraverso i normali strumenti negoziali (come i contratti), diritti ed obblighi; ma che, per quanto attiene alla sfera della volontà, si fa riferimento alle persone fisiche che ne fanno parte e non alla persona giuridica in quanto tale.

Avere personalità giuridica, dunque, non significa avere le qualità giuridiche di una persona fisica; significa, più semplicemente, avere autonomia patrimoniale: i membri dell'ente non possono utilizzare i beni di questo per uso personale; non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti dell'ente; non possono chiedere in nome proprio il pagamento dei crediti dell'ente. Diritti ed obblighi fanno quindi capo ad una persona distinta, che corrisponde alla società, all'associazione, alla fondazione etc.; tuttavia, questo non significa che la persona giuridica sia una persona a tutti gli effetti, ma soltanto che essa gode di un'autonomia patrimoniale assoluta o molto accentuata.

Anche i soggetti collettivi privi di personalità giuridica godono infatti di un certo grado di autonomia patrimoniale: le associazioni non riconosciute, i comitati, le società di persone (che si distinguono dalle società di capitali proprio in quanto prive di personalità giuridica), anche se non sono persone giuridiche, hanno un patrimonio proprio, in quanto i loro membri non possono utilizzarne i beni per uso personale né riscuoterne a proprio nome i crediti; tuttavia i patrimoni dei soci (per le società di persone) e degli associati (per le associazioni non riconosciute) si confondono con il patrimonio dell'ente con riguardo ai debiti di quest'ultimo, in quanto soci e associati ne rispondono anche con il proprio patrimonio personale.

### **Società**

È un ente che esercita attività d'impresa (che può ovviamente essere esercitata anche in modo individuale) e si costituisce mediante un contratto con il quale le parti (soci) conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica al fine di dividere gli utili che ne derivano.

Il diritto societario è retto dal principio di tipicità e possono quindi essere costituite soltanto le società corrispondenti ai tipi individuati dalla legge. I modelli più importanti sono quelli della società "in accomandita", in cui una categoria di soci, gli accomandanti, non hanno poteri gestionali e non rispondono quindi con il proprio patrimonio per i debiti della società; della società "per azioni", nella quale i soci non hanno poteri amministrativi, ma soltanto quello di voto

in assemblea, in base al numero di azioni possedute, che rappresentano una frazione del capitale sociale, ossia una quota della società; della società "a responsabilità limitata", dove, a differenza della s.p.a., le quote non sono rappresentate da azioni e che serve per società di capitali di piccole dimensioni, con regole di funzionamento più semplici

### **Cooperativa**

È un tipo di impresa realizzata in modo collettivo, con la quale più individui si associano al fine di ottenere dalla gestione in comune di un'attività economica beni di consumo, occasioni di lavoro o servizi a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato. L'impresa cooperativa include una varietà di forme organizzative, che comunque si distinguono dall'impresa tradizionale per il fatto che i lavoratori sono imprenditori, controllano la gestione dell'impresa e partecipano al suo successo.

Una particolare forma di cooperativa è costituita dalla cooperativa sociale (prevista e disciplinata dalla legge 381/1991), che ha lo scopo di promuovere l'integrazione sociale di persone svantaggiate (come gli invalidi fisici, psichici e sensoriali) mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività finalizzate al loro inserimento lavorativo.

### **Associazione**

È un ente privato caratterizzato da scopi ideali (culturali, umanitari, politici, sindacali, religiosi etc.) o comunque non lucrativi (diversamente quindi dalle società) e la possibilità di sua costituzione rappresenta un diritto inviolabile sancito dalla Costituzione (art. 18), con il solo limite del perseguimento di fini leciti. Si distingue dalla fondazione perché prevale l'elemento personale rispetto a quello patrimoniale, e dal comitato perché ha carattere di stabilità.

La legge distingue fra due tipi di associazione: le associazioni riconosciute, alle quali è attribuita la personalità giuridica, e le associazioni non riconosciute, che ne sono prive. Il riconoscimento avviene, su richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica o, se l'associazione opera nell'ambito della regione ovvero nelle materie di competenza regionale, con decreto del Presidente della regione, quando si ritenga che l'ente svolga un'attività meritevole di tutela ed abbia idonei mezzi finanziari.

L'attribuzione della personalità giuridica comporta una serie di vantaggi considerevoli. In primo luogo, esenta gli amministratori dell'associazione dalla responsabilità verso i creditori per le obbligazioni assunte dall'ente, salvo che essi abbiano agito in modo negligente. Inoltre il riconoscimento costituisce il presupposto per l'attribuzione di vantaggi fiscali, contributivi e di agevolazione al credito: ciò in quanto lo Stato e le regioni, all'atto del riconoscimento, valutano di interesse generale l'attività svolta dall'ente che ne ha fatto richiesta.

Per contro, data la necessità di tutelare i creditori delle associazioni riconosciute (che non possono contare sulla responsabilità personale degli associati) e di evitare che danaro pubblico possa essere utilizzato per finalità di interesse non generale, il governo sottopone le associazioni riconosciute ad un regime di controllo che si estende oltre l'atto del riconoscimento, e riguarda

sia l'attività esercitata (onde verificarne la conformità a quanto previsto dal contratto associativo e quindi l'utilità sociale), sia la situazione patrimoniale (per ridurre il rischio che il patrimonio dell'ente possa risultare insufficiente a coprire i debiti).

### **Fondazione**

Le fondazioni sono persone giuridiche affini alle associazioni, ma se ne distinguono in quanto sono prive di associati, nascendo da un atto unilaterale (spesso da un testamento) con il quale il fondatore destina una parte del suo patrimonio al raggiungimento di un determinato scopo. Non essendovi soci, i poteri dell'autorità amministrativa sono assai ampi, specie se l'atto di fondazione è poco dettagliato.

### **Comitato**

È un'organizzazione di persone che si propone il raggiungimento di uno scopo, non egoistico, attraverso la costituzione di un apposito fondo patrimoniale per pubbliche sottoscrizioni.

### **ONLUS**

Non rappresenta un'ulteriore categoria di enti collettivi, ma una nuova categoria soggettiva fiscale, essendo state previste (d.lgs. 460/1997) delle agevolazioni *ad hoc* per determinati enti privati *no-profit* che operano in 11 settori diversi (tra i quali l'assistenza sociale e socio-sanitaria, l'assistenza sanitaria e lo sport dilettantistico): le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Queste possono essere associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti privati dotati o meno di personalità giuridica, che svolgono per statuto attività considerate dalla legge di utilità sociale. Le prestazioni devono essere destinate a soggetti estranei all'organizzazione (ma anche soci, se in condizione di "svantaggio sociale").

Oltre a godere di un trattamento fiscale di favore, le ONLUS non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili e le erogazioni effettuate in loro favore sono detraibili dal reddito imponibile di chi le compie.